

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che in seguito ad incidente stradale verificatosi in data 18.09.2004 per esclusiva responsabilità del sig. OMISSIS conducente e proprietario del veicolo Autocarro Fiat Iveco, Targato BH428AA, assicurato con la Compagnia OMISSIS, i sig.ri OMISSIS dipendenti di questa Amministrazione con il profilo di "Istruttore di Polizia Municipale cat. C" rimanevano assenti dal servizio per le lesioni riportate rispettivamente per giorni 63 (dal 18.09.2004 al 21.09.2004) e per giorni 64 (dal 18.09.2004 al 21.09.2004);

Viste le Note prot. n. 1184 e n. 1185 del 26.01.2005 con cui il Dirigente del 2 Settore richiedeva alla Compagnia assicurativa OMISSIS i danni consistenti negli emolumenti corrisposti ai sig.ri OMISSIS per complessivi Euro 3.587,53 (rispettivamente Euro 1.961,97 ed Euro 1.625,56);

- le successive Note prot. n. 1184/1185 del 21.07.2005 e del 14.11.2005 con cui il Dirigente del 2 Settore invitava e diffidava la compagnia assicurativa OMISSIS a pagare quanto dovuto a titolo di risarcimento al Comune di Cattolica;

- le Note prot. n. 1184-1185 del 10.02.2006 e n. 8197 del 25.05.2007 con cui il Responsabile dell'Ufficio Legale diffidava nuovamente la compagnia assicurativa OMISSIS ed il sig. OMISSIS a provvedere al pagamento a favore del Comune di Cattolica della somma di Euro 3.777,53, di cui Euro 3.587,53 per risarcimento del danno, Euro 90,00 per interessi ed Euro 150,00 per spese;

Ritenuto necessario, utile ed opportuno agire in giudizio al fine di recuperare il credito vantato dall'Amministrazione comunale;

Considerato che il Comune è dotato di un Ufficio Legale - Avvocatura Civica, il cui Responsabile Avv. Andrea Berti è iscritto all'Elenco speciale degli Avvocati dipendenti da Enti pubblici ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578;

Vista la Deliberazione di Giunta n. 8 del 17.01.2008 attuativa dell'art. 27 dell'accordo collettivo nazionale integrativo del C.C.N.L. 1998-2001 - Comparto Regioni ed Autonomie locali;

Visto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 19.04.2007 che in relazione alla divulgazione dei dati sensibili e giudiziali richiama il principio di non eccedenza e di indispensabilità rispetto alle finalità perseguite con i singoli atti amministrativi destinati alla pubblicazione;

Ritenuto doveroso ed opportuno in attuazione dei principi summenzionati redigere la presente Deliberazione con omissis dei dati personali consultabili solo da interessati e controinteressati con l'accesso agli atti a disposizione negli uffici;

Visto :

- gli artt. 28 e 37 dello Statuto comunale;
- il D.Lgs n. 267/2000;
- il D.Lgs n.165/2001;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Con voti palesi, unanimi

D E L I B E R A

1) di assumere ogni più opportuna iniziativa giudiziale al fine di recuperare il credito di cui in premessa

vantato da questa Amministrazione;

2) di incaricare l'Avv. Andrea Berti, Responsabile dell'Avvocatura Civica, del patrocinio dell'Amministrazione, con facoltà di scelta del legale domiciliatario;

3) di dare atto che il Sindaco è legittimato a rappresentare in giudizio il Comune ai sensi dell'art. 37 dello Statuto comunale;

4) di riservare a separato atto del competente Dirigente l'eventuale impegno di spesa;

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4 comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti unanimi e palesi,

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
